

D.R. 23/2023

Prot. n. 198 del 09/03/2023

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER IL SUPPORTO ALLA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA "LEONARDO DA VINCI"

IL RETTORE

Visti

- la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- lo Statuto dell’Università Telematica Leonardo Da Vinci;


Richiamati

- il Regolamento Didattico di Ateneo;
- il Manifesto degli Studi;
- il verbale della seduta del Senato Accademico del 16 dicembre 2022;
- il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2023;

DECRETA

Art. 1 - È emanato il *Regolamento per la Disciplina del Fondo per il supporto alla Ricerca dell’Università Telematica “Leonardo Da Vinci”*, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2 – Il *Regolamento per la Disciplina del Fondo per il supporto alla Ricerca dell’Università Telematica “Leonardo Da Vinci”* entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul sito Internet dell’Ateneo

Il Rettore
Prof. Giampiero Di Plinio


**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER IL
SUPPORTO ALLA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA
“LEONARDO DA VINCI”**

Sommario

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Beneficiari del Fondo.....	3
Art. 3 – Stanziamento del Fondo	3
Art. 4 – Criteri di ripartizione del Fondo.....	3
Art. 5 – Assegnazione del Fondo ai Dipartimenti	4
Art. 6 – Criteri di utilizzo del Fondo	4
Art. 7 – Regolamento Dipartimentale per la Ricerca.....	4
Art. 8 - Fondi per le infrastrutture per la ricerca di Ateneo	4
Art. 9 – Rendicontazione per le spese dell’attività di ricerca	5
Art. 10 – Diritti e doveri dei beneficiari del Fondo per la Ricerca di Ateneo.....	5
Art. 11 – Disposizioni finali	5

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione del Fondo per il supporto finanziario all'attività di Ricerca di Ateneo (di seguito "Fondo") dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (di seguito "UNIDAV") ai Dipartimenti.
2. Il Fondo, destinato esclusivamente allo sviluppo e al potenziamento delle attività di ricerca dell'UNIDAV, è finalizzato in particolare a sostenere integralmente o cofinanziare progetti di ricerca, individuali e collettivi, nei quali l'UNIDAV esprima la leadership o la co-leadership, anche qualora siano coinvolti ricercatori esterni all'UNIDAV.
3. I Dipartimenti predispongono, in conformità del presente Regolamento, un Regolamento Dipartimentale per la Ricerca, in cui sono individuate le regole e le procedure per l'utilizzo e la ripartizione del Fondo di cui all'art. 3, per la predisposizione del Programma annuale della Ricerca e per lo svolgimento di ogni altra funzione del Dipartimento in materia di Ricerca. La proposta di Regolamento Dipartimentale per la Ricerca è approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Beneficiari del Fondo.

1. Hanno diritto di accedere al Fondo i professori di ruolo presso Unidav ed i ricercatori a tempo determinato in servizio presso Unidav.

Art. 3 – Stanziamento del Fondo

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione finanziaria dell'Ateneo, tenuto conto del Piano per l'attività di ricerca formulato dai Dipartimenti e del parere espresso sul Piano dal Senato Accademico, mette a disposizione un apposito stanziamento di bilancio a valere sull'esercizio successivo per la costituzione del Fondo, con l'obiettivo di sostenere e incentivare l'attività di ricerca e la sua qualità.
2. Il Consiglio di Amministrazione può destinare fondi addizionali, al di fuori del Fondo, per il finanziamento occasionale di iniziative di ricerca strategiche o comunque di rilevante interesse per l'Ateneo proposte da professori di ruolo presso Unidav e/o da ricercatori a tempo determinato in servizio presso Unidav anche con la partecipazione di studiosi non rientranti nelle due precedenti tipologie, ma che abbiano rapporti formalizzati con l'UNIDAV.

Art. 4 – Criteri di ripartizione del Fondo.

1. Il Consiglio di Amministrazione assegna annualmente il Fondo ai Dipartimenti secondo criteri di equità e proporzionalità sulla base di indicatori sintetici di performance della ricerca (es. indicatore IRFD) che tengano conto della quantità e della qualità dei prodotti di ricerca dei Dipartimenti.
2. Il peso da attribuire ai suddetti criteri sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della strategia complessiva di ricerca di Ateneo definita nel Piano Strategico e delle esigenze manifestate nel Programma della ricerca dal Dipartimento.

Art. 5 – Assegnazione del Fondo ai Dipartimenti

1. Il Fondo è assegnato ai Dipartimenti in sede di approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 6 – Criteri di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è utilizzato dal Dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento Dipartimentale, e compatibilmente con la normativa vigente, per il finanziamento di progetti di ricerca coerenti con gli obiettivi della ricerca del Dipartimento, a loro volta coerenti con obiettivi strategici per la ricerca fissati nel Piano Strategico di Ateneo.
2. Il Fondo non è cumulativo. Le somme non impegnate entro il 30 novembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità dell'Ateneo senza vincoli di destinazione.
3. Il Fondo viene gestito dal Direttore Generale o da un suo delegato, che cura inoltre l'istruttoria delle deliberazioni che hanno ad oggetto l'utilizzo del Fondo stesso.

Art. 7 – Regolamento Dipartimentale per la Ricerca

1. Il Regolamento per la Ricerca del Dipartimento deve prevedere e disciplinare:
 - a) i procedimenti di nomina e le funzioni degli organismi del Dipartimento preposti alla gestione dei processi di ripartizione e incentivazione dell'attività di ricerca di Dipartimento;
 - b) la tipologia di fondi di ricerca in particolare fondi di ricerca individuale e fondi di ricerca collettiva, ai quali i soggetti beneficiari possono fare riferimento per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - c) le modalità di richiesta di accesso ai fondi di ricerca. Le richieste di finanziamento dovranno essere sufficientemente articolate, con le indicazioni relative ai contenuti e alla durata della ricerca, ai costi, ai componenti del gruppo di ricerca e agli obiettivi che si intendono conseguire;
 - d) le modalità di utilizzo dei fondi di ricerca, sulla base delle differenti tipologie di fondi;
 - e) le modalità da seguire per il monitoraggio dell'attuazione dei progetti di ricerca finanziati e della conformità delle spese sostenute, nonché l'individuazione del soggetto incaricato dei relativi controlli;
 - f) i criteri e le modalità di valutazione dei risultati della ricerca svolta;
 - g) i criteri e le modalità di incentivazione della ricerca con premialità legata ai risultati della ricerca scientifica svolta dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento deve dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 8 - Fondi per le infrastrutture per la ricerca di Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ateneo, previa deliberazione del Senato Accademico, sulla base delle richieste sottoposte dal Dipartimento, in ciascun esercizio finanziario, mette a disposizione un apposito stanziamento di bilancio per l'acquisizione e lo sviluppo di infrastrutture da destinare all'attività di ricerca dei Dipartimenti.
2. Le infrastrutture di ricerca acquisite e sviluppate con tali fondi sono nella disponibilità di tutti i professori e ricercatori di Unidav.

Art. 9 – Rendicontazione per le spese dell’attività di ricerca

1. L’attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca all’interno del Dipartimento, sulla base di quanto attribuito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è svolta dal Direttore del Dipartimento, con la collaborazione degli uffici di Ateneo, ed è certificata dal Direttore Generale.
2. L’approvazione delle spese sostenute e rendicontate per lo svolgimento della ricerca è documentata nei verbali dei Consigli di Dipartimento.
3. I prodotti dell’attività della ricerca sono archiviati e rendicontati nel catalogo per la ricerca di Ateneo.

Art. 10 – Diritti e doveri dei beneficiari del Fondo per la Ricerca di Ateneo

1. È diritto dei professori e ricercatori di Ateneo beneficiare di fondi per la ricerca e di incentivi alla ricerca, così come definiti nel presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione attraverso il presente Regolamento disciplina e garantisce tale diritto.
2. È dovere dei professori e ricercatori che beneficiano di fondi di ricerca utilizzare le risorse messe a disposizione dell’Ateneo per finalità strettamente legate alla ricerca, nel rispetto degli obiettivi della ricerca dei Dipartimenti di afferenza.
3. I professori e i ricercatori che beneficiano delle risorse del Fondo per la Ricerca di Ateneo sono altresì tenuti a indicare, nei prodotti di ricerca derivanti dalla stessa e nelle iniziative scientifiche o divulgative sia nella fase della ricerca sia nella fase di disseminazione dei prodotti, la fonte di finanziamento (UNIDAV) nonché l’esatta nomenclatura del Dipartimento.

Art. 11 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell’UNIDAV.